



REGOLAMENTO
relativo alla disciplina delle procedure
di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli

(in attuazione degli artt. 7, 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 230 del 4 novembre 2005, n. 230)

(con le modifiche e integrazioni proposte dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 13 luglio 2022)



D.R. 26.7.2022 n. 152

recante emanazione del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Luiss Guido Carli in attuazione degli artt. 7, 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

IL RETTORE

- vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli emanato con D.R. n. 122 del 27 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 157 del 7 luglio 2022;
- visto il D.R. 9 novembre 2011, n. 311 recante emanazione del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Luiss Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- vista la delibera di Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli che, nella seduta 13 luglio 2022 su proposta del Senato Accademico del 21 giugno 2022 ha modificato e rinominato il suddetto regolamento;
- considerato che il suddetto Comitato Esecutivo ha deliberato altresì che la nuova struttura accademica decorre dal 1° settembre 2022;

DECRETA

ART. 1

è emanato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Luiss Guido Carli in attuazione degli artt. 7, 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 4 novembre 2005, n. 230, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

Il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Luiss Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240" è abrogato.

Prof. Andrea Prencipe



TITOLO I OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico della Luiss Guido Carli, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli articoli:

- 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 24 commi 5 e 5 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 7 comma 5 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 1 comma 9 della Legge 230/2005
- 1 comma 12 della Legge 230/2005

TITOLO II ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Articolo 2

Attivazione della procedura

Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico dell'Ateneo, ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca o di terza missione, potrà proporre al Comitato Esecutivo, attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, la copertura di posti di ruolo di prima e seconda fascia.

Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

1. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 (si veda il Titolo III).
 - 1.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere inoltre:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
 - b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto vacante;
 - c. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (profilo);
 - d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e. il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010;
 - f. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dieci;
 - g. l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
2. chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 (si veda il Titolo IV).
 - 2.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere inoltre:
 - a. quanto indicato alle lettere a., b., c. di cui al punto 1.1;
 - b. nominativo del Ricercatore che si intende chiamare, allegando il curriculum del candidato corredato dall'elenco delle pubblicazioni, una relazione sulla sua attività scientifica, didattica, didattica



integrativa e sui servizi agli studenti ed una analitica valutazione secondo quanto previsto nel successivo art. 8 (si veda il Titolo IV).

3. chiamata diretta anticipata di professore di seconda fascia, al termine del primo anno di contratto di Ricercatore lett. b), ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 bis della Legge 240/2010 (si veda il Titolo IV).
 - 3.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere inoltre:
 - a. quanto indicato alle lettere a., b., c. di cui al punto 1.1;
 - b. nominativo del Ricercatore che si intende chiamare, allegando il curriculum del candidato corredato dall'elenco delle pubblicazioni, una relazione sulla sua attività scientifica, didattica, didattica integrativa e sui servizi agli studenti e l'indicazione di una commissione, composta da tre professori di ruolo del Dipartimento, di cui almeno un professore di prima fascia, che valuterà la prova didattica del Ricercatore.
4. chiamata diretta di professore di seconda fascia o prima fascia per chiara fama ai sensi dell'art. 1 co. 9 della Legge 230/2005 (si veda il Titolo V).
 - 4.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
 - b. indicazione del settore concorsuale e scientifico-disciplinare;
 - c. nominativo del professore da chiamare, allegando curriculum scientifico-didattico ed elenco delle pubblicazioni.
5. chiamata all'esito di procedure selettive di professore di seconda fascia o prima fascia ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis della Legge 240/2010 (si veda il Titolo VI).
 - 5.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
 - b. il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto vacante;
 - c. specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali viene richiesto il posto vacante.
6. chiamata di Professore Straordinario ai sensi dell'art. 1 co. 12 della Legge 230/2005 (si veda il Titolo VII).
 - 6.1 La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere:
 - a. indicazione del settore scientifico-disciplinare;
 - b. nominativo del professore da chiamare, allegando curriculum scientifico-didattico ed elenco delle pubblicazioni;
 - c. bozza di convenzione da stipulare con l'ente finanziatore;
 - d. progetto di ricerca;
 - e. durata della convenzione;
 - f. ente finanziatore.

TITOLO III

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Articolo 3

Procedura Selettiva

Successivamente alla approvazione della vacanza del posto di ruolo da parte del Comitato Esecutivo, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web della



Luiss Guido Carli e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Il bando deve contenere:

- a. il numero dei posti messi a bando;
- b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g. il trattamento economico proposto;
- h. il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale;
- i. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dieci;
- k. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m. l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4

Requisiti per la presentazione delle domande

Alle selezioni possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e appartenenti al settore concorsuale messo a bando ovvero ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con D.M. 2 maggio 2011, n. 236 e D.M. 1° settembre 2016, n. 662.

I candidati dovranno essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento e a produrre elaborati di ricerca anche nella lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente Titolo III, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a. curriculum scientifico-professionale;
- b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione nei limiti del numero massimo determinato dal bando.

Articolo 6

Commissione istruttoria di valutazione

Al fine di effettuare la valutazione dei candidati, il Dipartimento si avvale di una Commissione istruttoria di valutazione.

La Commissione istruttoria è nominata dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La Commissione istruttoria dovrà essere composta da un professore di ruolo della Luiss Guido Carli e da due professori esterni (appartenenti o appartenuti ai ruoli universitari) di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia. I componenti della Commissione suddetta possono essere anche appartenenti o appartenuti ad un ruolo equivalente di atenei stranieri.

I componenti della Commissione istruttoria sono scelti fra i professori di elevata qualificazione scientifica e, almeno due membri, devono appartenere al macro-settore concorsuale in cui sono ricompresi il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria deve appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione.

Eventuali nomine di componenti della Commissione appartenenti ad un macro-settore concorsuale diverso da quello oggetto della chiamata, dovranno essere motivati dal Consiglio di Dipartimento.

Non possono far parte della Commissione professori che abbiano avuto o abbiano con uno o più candidati un interesse economico e/o professionale ovvero che siano coautori con uno o più di essi di un numero significativo di pubblicazioni.

La Commissione istruttoria individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

In caso di sostituzione di un commissario ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Della Commissione istruttoria non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle selezioni e chiamata del candidato vincitore

La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente Titolo III.



La personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate.

La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

Oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sono valutate anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Altri criteri di valutazione sono costituiti da:

- l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università;
- l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- l'esperienza internazionale e/o conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
- gli indicatori bibliometrici, laddove possibile per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

La Commissione, successivamente alla valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e dei lavori presentati potrà far svolgere ai candidati un "seminario" su un tema a loro scelta, in lingua inglese, eventualmente anche alla presenza degli studenti. Per lo svolgimento del "seminario" la Commissione convoca i candidati con un preavviso non inferiore a 20 giorni di calendario.

Al termine dei lavori la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo formando una graduatoria di merito che trasmette al Consiglio di Dipartimento.

La Commissione istruttoria conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Il Consiglio di Dipartimento, tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, nonché delle esigenze dell'Ateneo, del profilo e delle funzioni indicati nel bando, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto, per la chiamata dei professori di seconda fascia il nominativo del candidato proposto vincitore, da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula una proposta da presentare al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO IV

COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA ART. 24, COMMI 5 E 5BIS LEGGE N. 240/2010

Articolo 8

Chiamata diretta dei professori di seconda fascia

I Ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.



L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire, mediante chiamata diretta di professori di seconda fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di Ricercatore a tempo determinato o dopo il primo anno di contratto nei casi previsti dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati nel Decreto del MUR 4 agosto 2011, n. 344.

Nel caso di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto, effettuata da una commissione composta come previsto dall'art. 2 comma 3 lett. b) del presente Regolamento. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base dell'assenso preventivo del Rettore e delle esigenze accademiche del Dipartimento stesso, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto, la proposta di chiamata diretta da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula la proposta di chiamata al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO V

COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA DI ASSOCIATO E ORDINARIO PER CHIARA FAMA ART. 1 COMMA 9 L.230/2005

Articolo 9

Chiamata diretta di professore di seconda fascia e di prima fascia per chiara fama

L'Università può procedere alla copertura di posti di professore di seconda fascia e di prima fascia mediante chiamata diretta:

- a. di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal MUR;
- b. di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali.

L'Università può altresì procedere alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professore di seconda fascia o professore di prima fascia per chiara fama, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula la proposta di chiamata al Comitato Esecutivo che, sentito il Senato Accademico, delibera la chiamata.

Il Rettore formula specifica richiesta di nulla osta al MUR. In caso di parere favorevole da parte del MUR il Rettore, con proprio Decreto, dispone la chiamata diretta.



TITOLO VI

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ART. 7, COMMA 5 BIS, LEGGE 240/2010

Articolo 10

Procedura selettiva

Successivamente all'approvazione della vacanza del posto di ruolo da parte del Comitato Esecutivo, la procedura selettiva è svolta previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web della Luiss Guido Carli ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse ai sensi del presente articolo

L'avviso deve contenere:

- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b. il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- c. le esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione per le quali viene richiesto il posto;
- d. il termine e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse;
- e. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- f. gli allegati da presentare ai fini della valutazione.

Articolo 11

Requisiti per la presentazione delle domande

Alle selezioni possono partecipare:

- a. professori di prima e seconda fascia in servizio da almeno cinque anni presso altre Università italiane nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010;
- b. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal MUR.

Articolo 12

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le manifestazioni di interesse del presente titolo dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso pubblico. Alle manifestazioni di interesse dovrà essere allegata la proposta progettuale in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione indicate nell'avviso pubblico, corredata del curriculum scientifico-professionale e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

Articolo 13

Modalità di svolgimento delle selezioni e chiamata del professore

Il Consiglio di Dipartimento potrà nominare e avvalersi di una Commissione istruttoria composta da tre professori di prima fascia, in caso di chiamata di professore di prima fascia o da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia in caso di chiamata di professore di seconda fascia. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria deve appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione. Il Consiglio di Dipartimento valuta le candidature sulla base della corrispondenza delle proposte progettuali alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo, del curriculum scientifico-disciplinare e



dell'elenco delle pubblicazioni e delibera la chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

Il Comitato Esecutivo, previo parere favorevole del Senato Accademico, ratifica la chiamata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Dipartimento.

La proposta di chiamata può essere formulata e deliberata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Comitato Esecutivo.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO VII

COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DI PROFESSORE STRAORDINARIO ART. 1 CO. 12 LEGGE 230/2005

Articolo 14

Chiamata diretta di Professore Straordinario

L'Università può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori ai sei anni, con oneri a carico dei predetti soggetti, di posti di Professore Straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata

massima di tre anni, rinnovabili, sino a sei, sulla base di una nuova convenzione.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata di Professore Straordinario sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 6 del presente Regolamento.

I destinatari della chiamata diretta di professore straordinario possono essere coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula la proposta di chiamata al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata e la Luiss stipula la convenzione con il soggetto finanziatore.

Il Rettore, con proprio Decreto, dispone, la chiamata di Professore Straordinario.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Articolo unico

Il Regolamento Luiss Guido Carli emanato con D.R. n. 13 del 14 aprile 1999 è integralmente abrogato. La mobilità interna dei professori è disciplinata dal "Regolamento relativo alla mobilità interna dei professori di ruolo della Luiss Guido Carli".

Le chiamate decorrono, di norma, dal 1° settembre o dal 1° febbraio di ogni anno, fatte salve specifiche disposizioni di legge o specifiche e motivate esigenze dell'Ateneo. La decorrenza della chiamata è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione.



I testi ufficiali del Regolamento, dei bandi e di ogni altra documentazione connessa alla procedura sono esclusivamente quelli redatti in lingua italiana.

Compatibilmente con le norme di legge, la Luiss Guido Carli incoraggia l'equilibrio di genere e ogni altra forma di diversità ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel suo Gender Equality Plan.